



Ordinanza in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol negli spazi e nelle aree pubbliche

Disposizioni in vigore in un'area poco più estesa del centro storico, compresa tra viale Muratori, via Tassoni, via Emilia Ovest, via Zucchi/Cialdini, la Linea Ferroviaria, via Menotti e via Trento Trieste.

1. Le attività commerciali in sede fissa (negozi, drogherie, ecc.) e quelle alimentari su area pubblica (venditori ambulanti) non possono vendere per asporto o consumo sul posto bevande alcoliche o miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo.
2. Il divieto vale pure per le attività con vendita di alimentari di produzione propria (pizzerie al taglio, piadinerie, ecc.) a cui è però consentito vendere, insieme agli alimentari prodotti, bevande alcoliche a bassa gradazione (inferiore a 6% vol) anche dalle ore 20 alle 22, se destinate ad essere consumate all'interno degli stessi.
3. Gli alcolici si possono consumare all'interno di bar, locali, ristoranti e nei loro eventuali spazi di pertinenza all'aperto, oltre che all'interno delle sedi di circoli e associazioni autorizzati che in ogni caso non possono vendere o cedere alcolici per l'asporto.
4. Sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico è vietato bivaccare e consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica, in contenitori di qualsiasi tipo.
5. Titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali hanno l'obbligo di tener pulita l'area antistante i loro esercizi, rimuovendo bottiglie, lattine e altri contenitori di bevande alcoliche.

SANZIONI fino a 500 euro saranno applicate a chi violerà l'ordinanza in materia di vendita di alcolici e pulizia dell'area antistante. Se la stessa violazione si ripeterà per due volte in un anno, l'esercizio o l'attività sarà chiuso per tre giorni.

SANZIONI da 50 a 300 euro saranno applicate a chi verrà trovato bere o detenere alcolici in aree pubbliche

Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte dei minori

A chiunque è vietato vendere, somministrare o cedere, anche gratuitamente, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e miscele contenenti alcolici **ai minori di 16 anni**. Il divieto vale anche per qualsiasi tipo di esercizio commerciale, pubblico, attività artigianale o circolo o associazione.

Una **SANZIONE di 250 euro** sarà applicata a chiunque violi l'ordinanza compresi negozi, bar, ristoranti, circoli, attività artigianali per i quali, se la violazione sarà commessa almeno due volte in un anno, sarà disposta la chiusura dell'esercizio per tre giorni.

L'amministrazione comunale **si fa carico di attivare azioni di sostegno** per contrastare l'abuso di alcool. Quando un minore di 18 anni viene trovato ripetutamente in stato di ubriachezza, i servizi incaricati dal Sindaco contattano la famiglia per spiegare la gravità di tale comportamento, i danni che possono derivare al minore dall'abuso di alcolici e per offrire la disponibilità dei servizi comunali a definire **interventi educativi di appoggio, nel rispetto della totale riservatezza**.

Ordinanza in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol negli spazi e nelle aree pubbliche

Su tutte le aree pubbliche o soggette a uso pubblico è vietato bivaccare e consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica, in contenitori di qualsiasi tipo.

Titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali hanno l'obbligo di tener pulita l'area antistante i loro esercizi, rimuovendo bottiglie, lattine e altri contenitori di bevande alcoliche.

Una **SANZIONE di 100 euro** sarà applicata a chi verrà trovato bere o detenere alcolici in aree pubbliche.

Una **SANZIONE di 200 euro** sarà applicata a chi violerà l'ordinanza in materia di pulizia dell'area antistante fermo comunque l'obbligo di ripristino dei luoghi.